



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice IM.I.S. – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2018 – revoca deliberazione consiliare n. 34 di data 28.12.2017.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 20.00 nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	COMPONENTE	QUALIFICA	P.	A.G.	A.
1	FERRARI LUCA	Sindaco	X		
2	DALPIAZ DENIS	Consigliere	X		
3	BORTOLOTTI TIZIANA	Consigliere	X		
4	COLLER EMANUELA	Consigliere	X		
5	GIRARDI MASSIMILIANO	Consigliere	X		
6	GIRARDI ALESSIO	Consigliere	X		
7	LUCHI SIMONETTA	Consigliere	X		
8	STIMPFL ALESSANDRO	Consigliere	X		
9	FERRARI MILENA	Consigliere	X		
10	PAOLAZZI CARLA	Consigliere		X	
11	BERTOLINI MICHELA	Consigliere	X		
12	VANIN MICHELE	Consigliere	X		
13	NARDON LORETTA	Consigliere	X		
14	SUSAT GILBERTO	Consigliere	X		
15	ANDREIS ALESSANDRO	Consigliere	X		

Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola.

Il signor Ferrari Luca, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IM.I.S. – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2018 – REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 34 DI DATA 28.12.2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (Legge finanziaria provinciale per il 2015) che ha istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.).

Visto l’art. 18 della L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (Legge finanziaria provinciale per il 2016) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014.

Visto l’art. 14 della L.P. n. 20 di data 29 dicembre 2016 (Legge di Stabilità provinciale per l’anno 2017), che modifica gli artt. 5,8,10,14 della L.P. 14/2014.

Vista la L. n. 232 di data 11 dicembre 2016 e il D.L. n. 193 di data 22 ottobre 2016, come convertito in Legge n. 225 di data 1 dicembre 2016.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S. approvato con deliberazione consiliare numero 6 di data 13/03/2015 e modificato con deliberazione consiliare n. 3 di data 21.02.2017.

Vista la propria precedente deliberazione n. 34 di data 28.12.2017 di approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per l’anno 2018 adottata prima dell’entrata in vigore della Legge di stabilita Provinciale (L.P. n. 18 dd. 29.12.2017).

Viste le modifiche alla disciplina dell’IMIS introdotte dall’art. 5 della L.P. n. 18 dd. 29.12.2017 e riferite ad alcune tipologie di fabbricati del gruppo catastale D. Viene introdotta la differenziazione di aliquota in funzione della rendita catastale dei fabbricati come segue:

- per i fabbricati di categoria catastale D1, l’aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,55% se la rendita è uguale o inferiore ad € 75.000,00.
- per i fabbricati di categoria catastale D7 e D8, l’aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,55% se la rendita è uguale o inferiore ad € 50.000,00.
- per i fabbricati strumentali all’attività agricola, l’aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,00% se la rendita è uguale o inferiore ad € 25.000,00.

Preso atto che con l’IMIS il Comune incasserà, come per gli anni 2015, 2016 e 2017 anche per l’anno 2018, il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato, ma a fronte di ciò, è prevista una decurtazione dal fondo perequativo provinciale.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2018 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Preso atto che anche per il periodo d'imposta 2018 l'abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b)) – che per scelta facoltativa dei Comuni – articolo 8 comma 2 lettere a), b) e d) – e le relative pertinenze sono esenti, essendo prevista (con modifica dell'articolo 5 comma 6 lettera a)) per tali fabbricati l'aliquota dello 0,00% (non aumentabile dai Comuni). L'esenzione non si applica ai fabbricati delle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 ed alle relative pertinenze, per i quali trova applicazione la normativa IMIS "abitazione principale" in vigore nel 2015. Con riferimento all'abitazione principale di categoria A/1, A/8 ed A/9 la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 370,27.

Preso atto che dei mancati proventi derivanti dall'esenzione delle abitazioni principali (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9) e delle relative pertinenze vi farà carico la Provincia Autonoma di Trento a mezzo del sopracitato fondo perequativo.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione giunta n. 52 del 4 maggio 2017.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare che sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il

medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
- c) L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

La deduzione prevista dall'articolo 5 comma 6 lettera d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola, fissata in € 550,00= a regime, ed in € 1.000,00= per il periodo d'imposta 2015, è determinata in € 1.500,00= per il periodo d'imposta 2016, è stabilita nel medesimo importo di € 1.500,00= anche per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019 ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 14 comma 6. La deduzione si applica sulla rendita catastale non rivalutata dei fabbricati con rendita superiore ad € 25.000,00.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2018, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

In attuazione del citato impegno i Comuni sono chiamati ad adottare specifiche decisioni nell'ambito della presente deliberazione relativa alle aliquote 2018.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2018 relative alle diverse fattispecie e la revoca della propria precedente deliberazione n. 34 dd. 28.12.2017:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIUQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	370,27	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Visti:

- il DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino - Alto Adige modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;
- il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 e s.m.

Acquisiti i seguenti pareri:

Deliberazione consiliare n. 4 dd. 22.01.2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Firmato digitalmente: Il responsabile del servizio finanziario – Giorgio Silvestri;

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 di data 18.08.2000 e ss.mm. e i..

Firmato digitalmente: Il responsabile del servizio finanziario – Giorgio Silvestri;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi mediante alzata di mano ed accertati, con l’ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente che ne proclama l’esito;

DELIBERA

1. Di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria deliberazione n. 34 dd. 28.12.2017 avente ad oggetto: “Imposta immobiliare semplice IM.I.S. – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per l’anno 2018”.
2. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice per l’anno di imposta 2018:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D’IMPOSTA	DEDUZIONE D’IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	370,27	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

3. Di dare atto che le aliquote fissate con la presente deliberazione e il conseguente gettito d'imposta non modificano gli equilibri del bilancio di previsione 2018-2020 in corso di approvazione.
4. Di fissare le scadenze per il versamento dell'IM.I.S. per l'anno 2018 al 18 giugno e, rispettivamente, al 17 dicembre 2018.
5. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m. data l'urgenza di procedere alla successiva approvazione del bilancio di previsione 2017.
6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
7. Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 23 GENNAIO al 02 FEBBRAIO 2018).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Luca Ferrari
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Paola Gallina
f.to digitalmente